

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO- Provincia di Padova

Rep. n. _____

OGGETTO: Lavori di “Restauro e ristrutturazione della barchessa, delle adiacenze e del corpo centrale di Villa Campello con previsione di ampliamento sul lato est”

(codice opera n D 23G 03 0000 8000 4)

Importo complessivo con oneri per la sicurezza: Euro 1.633.298,24 (IVA esclusa)

Incarico professionale di Direzione dei lavori.

Legge n° 143 dd. 02.03.1949 e ss.mm.ii. - opere in classe I categoria D e G; opere in classe III categorie A, B, C.

Importo Euro _____ esclusi contributi previdenziali ed I.V.A..

SCHEMA DI DISCIPLINARE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26.luglio 2006, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Restauro e ristrutturazione della barchessa, delle adiacenze e del corpo centrale di Villa Campello con previsione di ampliamento sul lato est” per un importo lavori a base di gara di Euro 1.633.298,24 comprensivi di Euro 28.879,54 per oneri per la sicurezza (I.V.A. esclusa);
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 61 del 30 agosto 2007 è stato determinato di indire gara mediante procedura aperta (pubblico incanto) ai sensi dell’art. 124 c. 8 del D.Lgs 163/2000 per l’affidamento di un incarico attinente all’architettura ed all’ingegneria avente oggetto “Direzione lavori, liquidazione e contabilizzazione, assistenza e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi n. 494/96 e 528/99 per i lavori di - Restauro e ristrutturazione della barchessa, delle adiacenze e del corpo centrale di Villa Campello con previsione di ampliamento sul lato est –“e approvato il bando e il disciplinare per l’affidamento dell’incarico;
- che in esito alla procedura, con determinazione del Responsabile del Servizio n. _____ del _____, l’incarico professionale in argomento è stato affidato a _____, alle condizioni tutte del presente schema di disciplinare d’incarico e dell’offerta prodotta dal professionista in sede di gara.

Tutto ciò premesso:

l’anno duemilasette, oggi _____ del mese di _____ nella sede municipale sono presenti i signori

arch. Corrado Martini, nato a Campo San Martino (Pd) il 9 marzo 1968, Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici-Espropri, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Camposampiero, il quale interviene in rappresentanza del Comune di Camposampiero C.F. 80008970289

e

_____ nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ al n. ____ iscritto

all'Ordine _____ della Provincia di

_____ al n. _____, codice fiscale

_____ partita I.V.A. n. _____ nella sua qualità di

(professionista in proprio, rappresentante del gruppo professionale.....)

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico consiste nella direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilizzazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori secondo la normativa vigente per i lavori pubblici e, specificatamente il DLGS 163/06, il D.P.R. 554/99 e la Legge Regionale n. 27/03.

Il professionista dichiara di aver preso visione del progetto approvato e di averlo giudicato completo in ogni sua parte al fine di una sua completa e regolare realizzabilità sia dal punto di vista tecnico sia in merito alle somme disponibili per i lavori e complessivamente nei quadri economici delle opere.

ART. 2 - CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

*(Il professionista/.....)*svolgerà i compiti previsti secondo le normative vigenti con l'obbligo d'adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. In particolare, dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori secondo quanto previsto dall'art. 130del DLGS 163/06 e art. 123 e seguenti del D.P.R. 554/94 a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilizzazione, alle seguenti prescrizioni:

1. MODALITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL CANTIERE E RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI, CON L'OBBLIGO DI:

1.1 effettuazione della programmazione temporale dei lavori, congiuntamente all'impresa

esecutrice, e definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici comunali preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto delle previsioni regolamentari;

- 1.2 Sarà cura e compito del professionista attestare che l'impresa appaltatrice abbia provveduto al completamento di tutti gli atti autorizzativi necessari, senza esclusione alcuna, per portare alla realizzazione delle opere ed alla loro totale agibilità ed utilizzo, redigendo apposita relazione da inoltrare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- 1.3 gestione dei necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamenti e degli allestimenti impiantistici. Dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni espresse nei pareri degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e nulla osta relative alla realizzazione delle opere. Nel caso di pareri istituzionalmente delegati all'Amministrazione Comunale, sarà obbligo del Professionista incaricato di attestare che l'impresa appaltatrice abbia provveduto a predisporre tutta la documentazione tecnica e tutti gli atti istruttori necessari.
- 1.4 tempestiva redazione di tutti gli atti contabili relativi all'appalto sia per quanto concerne le liquidazioni in acconto che per quelle relative allo stato finale e regolare esecuzione o al collaudo al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'Impresa esecutrice; a tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa relativamente alle specifiche responsabilità del Direttore dei Lavori;
- 1.5 redazione di tutti gli atti previsti dalla legge in presenza di eventuali riserve dell'Impresa esecutrice e trattazione delle stesse nelle forme e nei limiti riconosciuti dalla normativa in vigore.
- 1.6 redazione degli atti successivi all'ultimazione dei lavori necessari all'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo; a tal fine il direttore dei lavori ha la facoltà di richiedere all'impresa esecutrice prove, sondaggi e tutto ciò che è necessario per attestare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, nei limiti di quanto prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto;
- 1.7 esecuzione di tutte le misure, controlli e verifiche necessarie, in corso d'opera o a lavori ultimati, per una tempestiva e corretta esecuzione e contabilizzazione dei lavori;
- 1.8 tenuta del giornale dei Lavori, che dovrà risultare sempre completo ed aggiornato;
- 1.9 predisposizione di esaurienti note informative sull'andamento tecnico economico dei lavori; tali note saranno presentate dal Direttore dei Lavori contemporaneamente alla presentazione degli atti per la liquidazione degli acconti all'Impresa e saranno pregiudiziali per la

liquidazione del compenso professionale al D.L. come previsto dal successivo art.11); tali note dovranno contenere:

- a) la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- b) lo stato di corrispondenza economica, tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti *nel progetto esecutivo approvato*;
- c) la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.

1.10 assistenza amministrativa all'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.); in particolare, in caso di richiesta di subappalto da parte della ditta appaltatrice, il D.L. dovrà verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice, e la regolarità di quest'ultima in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, redigendo apposita relazione di approvazione da inoltrare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento;

1.11 segnalazione tempestiva al Responsabile Unico del Procedimento delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale al momento del verificarsi dell'evento;

1.12 trasmissione, entro i tempi di Legge, della relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa (art.27, comma 4, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34) debitamente sottoscritta.

2. COORDINAMENTO DEI LAVORI CON LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELLE STRUTTURE OVE SI OPERA, CON L'OBBLIGO DI:

2.1 svolgimento di un sopralluogo preliminare all'allestimento del cantiere nelle strutture da consegnare all'Impresa per la verifica della completa disponibilità delle stesse, al fine di definire ed individuare le aree necessarie, in accordo con i gestori delle strutture stesse;

2.2 indizione di riunioni periodiche (in particolare prima dell'inizio dell'opera) di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti nella fase esecutiva dell'opera, delle quali redigerà un verbale da inoltrare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, con particolare attenzione per le problematiche che possano generare contenziosi;

2.3 redazione di un programma dettagliato degli interventi per ciascun cantiere, sulla base del cronoprogramma dei lavori, che tenga conto anche di esigenze particolari delle strutture ove si opera, con particolare riferimento agli orari delle attività, alla conformazione architettonica dell'edificio e all'ubicazione. A tal fine il D.L. comunicherà preventivamente ai responsabili di ciascuna struttura le modalità esecutive di lavoro previste, concordando con essi la

disponibilità delle aree di cantiere e i possibili accessi. Si renderà disponibile a partecipare a riunioni indette dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

3. FREQUENZA DELLE VISITE IN CANTIERE E COLLABORAZIONI, CON IL SEGUENTE OBBLIGO:

- 3.1 il professionista – anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 3) - dovrà assicurare visite giornaliere in cantiere, anche al fine di tenere aggiornato il Giornale dei Lavori, e, in ogni caso, quando occorra, ad ogni evenienza particolare segnalata dall'Impresa o dall'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento e ad ogni fase significativa dell'opera.

ART. 3 – COLLABORAZIONI DELLA D.L.

Il professionista si avvale della collaborazione di altri soggetti ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione Comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il Professionista potrà incaricare a sua cura e spese un assistente dei lavori di comprovata capacità e competenza comunicandone tempestivamente il nominativo all'Amministrazione Comunale.

In particolare, il Professionista incarica a sua cura e spese direttore operativo il Sig. _____;

Nel caso di lavori di cui all'art. 6 del D.lgs. 22.01.2004, n. 30 e s.m.i., il Professionista dovrà avvalersi di un collaboratore in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa.

In caso di indisponibilità temporanea ad espletare le attività professionali richieste, il Professionista dovrà indicare il nominativo di un sostituto, con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

ART. 4 – CONTENUTI ED OBBLIGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI .

Il professionista (.....)dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di coordinatore in materia di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, provvedendo in particolare a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento previsti dalla vigente normativa;
- adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Proporre alla stazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del contratto;
- Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- Assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131, comma 2 del D.Lgs. 163/06.

ART. 5 - TERMINI DELL'INCARICO

Gli incarichi per la direzione, assistenza e contabilità delle opere, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si ritengono vincolanti per il professionista con la comunicazione dell'avvenuta approvazione, mediante Determina Dirigenziale, del presente schema di disciplinare debitamente sottoscritto e si riterranno definitivamente conclusi con l'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, degli atti di approvazione dello Stato Finale dei Lavori e del certificato di regolare esecuzione e con l'approvazione della risoluzione di eventuali riserve poste dall'Impresa esecutrice.

Art. 6 - PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6, 7 e 8 l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente disciplinare agli artt. 2 e 4: la percentuale del 5% dell'onorario della prestazione;
- b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente disciplinare agli artt. 2 e 4: la percentuale dello 0,5 per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.
- c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente disciplinare agli artt. 2 e 4: da un minimo di 50,00 Euro ed un massimo di 500,00 Euro in relazione alla

gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 8 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 9 - RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 11 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 12 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato sull'importo presunto dei lavori a base d'asta, come previsto dal T.U. della Tariffa professionale Ingegneri ed Architetti di cui alla Legge 02.03.1949 n° 143 e successive modificazioni dedotto il ribasso _____, effettuato dal professionista aggiudicatario in sede di gara.

L'importo di parcella redatto sulla base dell'importo per l'esecuzione dei Lavori è di € _____.-, a cui vanno unicamente sommati il 2% per la contributi previdenziali e l'IVA nella misura di legge per rispettivi € _____.- e € _____.-, per un totale di € _____.-

La liquidazione del compenso di direzione lavori, assistenza, contabilizzazione, sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 dell'importo

maturato; La liquidazione del saldo avverrà entro 90 (novanta) giorni dall'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione del certificato di collaudo; per l'importo si farà riferimento alle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d'asta.

ART. 12 - REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Per la redazione delle perizie di variante, il professionista dovrà riferirsi all'art.132 del DLGS 163/06. Qualora il Direttore dei Lavori ravvisi, nei limiti di legge succitati, la necessità di procedere a delle varianti al singolo progetto esecutivo approvato e/o all'introduzione di nuovi prezzi, ne darà immediata comunicazione al Comune con circostanziata e dettagliata relazione; solo dopo l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale il Direttore dei Lavori potrà procedere alla redazione della perizia che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità di variazione progettuale. Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale sulla base delle effettive prestazioni.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, non risolvibili in maniera transattiva, viene eletto quale foro competente quello di Padova.

ART. 15 - SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dall'Ufficio Lavori Pubblici.

ART. 16 - SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto nonché quelle relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono ad esclusivo carico del Professionista, con unica esclusione dell'IVA nella misura di legge e del contributo previdenziale contributi previdenziali nella misura del 2% (D.L. 295/96).

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

ART. 17 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E PAGAMENTI

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in _____ presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Al fine della liquidazione delle parcelle i pagamenti saranno intestati a _____, con accredito sul conto corrente bancario n. _____ presso la

_____, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

ART. 18 - ALTRE NORME

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento al T.U. della Tariffa professionale Ingegneri e Architetti di cui alla legge 02.03.1949 n° 143 e successive integrazioni e modificazioni, nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

ART. 19 - ASSICURAZIONI

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) di cui copia dell'atto di stipula fa parte integrante del presente atto.

**Il Responsabile Unico
del Procedimento**

Il Professionista

Le parti dichiarano di aver letto e approvare le seguenti clausole vessatorie:

Art. 3 – Collaborazioni della D.L.

Art. 6 – Penalità

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa

Art. 8 – Ulteriore ipotesi di risoluzione contrattuale

Art. 9 – Recesso

Art. 14 – Controversie

**Il Responsabile Unico
del Procedimento**

Il Professionista